

*Estratto dal Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto n. 101 del 30 settembre 1992*

Statuto del Comune di Soave (VR)

(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale
30 settembre 1991, n. 66, 7 ottobre 1991, n. 69, 14 ottobre 1991, n. 70,
24, marzo 1992, n. 12, 25 marzo 1992, n. 25 e 26 marzo 1992, n. 26)

COMUNE DI SOAVE (VR)

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 30 settembre 1991, n. 66, 7 ottobre 1991, n. 69, 14 ottobre 1991, n. 70, 24 marzo 1992, n. 12, 25 marzo 1992, n. 25 e 26 marzo 1992, n. 26.

STATUTO DEL COMUNE DI SOAVE

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Il Comune di Soave è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente Statuto.

2. Il Comune cura gli interessi della comunità davanti ad ogni livello di amministrazione.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 Criteri generali

1. L'attività dell'Amministrazione Comunale si conforma al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e della efficacia dell'azione. Persegue inoltre obiettivi di chiarezza, trasparenza e semplicità.

2. Il Comune per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità locali anche di altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli Accordi Internazionali e della normativa vigente. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

3. Il Comune concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e sociale della comunità ed agevola i rapporti con persone e gruppi di altre culture, etnie e nazionalità.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione propri e quelli degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato.

3. Il Comune assume tutte le iniziative dirette a soddisfare i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità, concorrendo alla salvaguardia del patrimonio natu-

rale, storico ed artistico, rispettando le caratteristiche territoriali, rurali e collinari.

Promuove le forme di associazionismo e di volontariato. Collabora con le istituzioni scolastiche e promuove attività culturali, sportive e del tempo libero.

4. Il Comune è al servizio della persona, con speciale riferimento ad anziani, emarginati e disabili e fonda quindi la sua attività sul dovere della solidarietà. A tal fine promuove e privilegia l'utilizzazione dei servizi sociali con specifico riguardo alla tutela della salute, all'assistenza sociale diretta a garantire al cittadino la libera maturazione della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura ed a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita, dando priorità alle persone e famiglie che si trovano in stato di difficoltà.

5. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini. A tal fine, il Comune, promuove nella comunità locale, iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Soave è costituito dalla popolazione che vive ed opera nei luoghi storicamente denominati Soave, Castelletto, Castelcerino, Fittà e Costeggiola.

2. Il territorio comunale si estende su una superficie di Ha 22,67 e confina con i Comuni di Belfiore, San Bonifacio, Monteforte d'Alpone, Montecchia di Crosara, Cazzano di Tranigina e Colognola ai Colli.

3. Il Comune promuove un utilizzo del territorio compatibile con la tutela dell'ambiente, del suo stato e delle sue risorse. A tal fine attua uno sviluppo armonico ed equilibrato degli insediamenti produttivi ed abitativi, avendo particolare attenzione alle strutture sociali, ricreative e sportive.

4. Il Comune, inoltre, promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire ed eliminare ogni forma di inquinamento. Promuove altresì il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, tutela i valori dell'ambiente naturale, storico ed artistico.

5. Il Comune promuove e sostiene l'attività agricola ed in particolare la vitivinicoltura quale ricchezza peculiare della comunità.

6. Il Municipio è la sede legale del Comune. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nel Municipio.

Il Consiglio comunale si riunisce formalmente in sede diversa dal Municipio solo in caso di inagibilità dello stesso.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Lo stemma o sigillo ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti con le rispettive descrizioni, riportati in calce al presente Statuto.

La riproduzione grafica del prospetto sud del castello medioevale di Soave, con torri e mura merlate, posto sulla collina e sovrastato da nubi, è emblema di Soave.

2. La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica.

3. L'uso dello stemma e dell'emblema, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di aziende, di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Titolo II
**ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO
DEL COMUNE
(CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO)**

Art. 6

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta la comunità ed adempie alle funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare ed interpretare gli interessi della comunità:

- a) definendo gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa;
- b) esercitando il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti nello Statuto e nel documento programmatico.

Art. 7

Funzionamento

1. Ferme restando le procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio Comunale e per le elezioni del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

2. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio Comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la loro verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 8

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie sono:

- a) le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, 2° comma lettera b) della Legge Statale 8 giugno 1990, n. 142;
- b) una seduta all'anno per la verifica dello Stato di attuazione di programmi e della gestione dell'ente.

3. Le sessioni diverse da quelle previste al comma precedente sono straordinarie.

4. Le sedute ordinarie e straordinarie possono essere convocate d'urgenza quando sussista uno stato di necessità.

Art. 9

Sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono valide quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

3. I verbali di deliberazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10

Votazioni

1. Ogni deliberazione di norma viene assunta con votazione palese, salvo che la legge stabilisca la votazione segreta. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

2. Il Consiglio delibera validamente quando le proposte raggiungano:

- la maggioranza qualificata prevista e stabilita specificamente dalla legge e dallo statuto;
- la maggioranza dei consiglieri assegnati nei casi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- la maggioranza relativa nei casi di proposte plurime alternative e concorrenti.

Nei casi in cui sia stabilita la rappresentanza della minoranza, essa è riconosciuta a candidati indicati prima della votazione da consiglieri che non hanno votato il "documento programmatico" della Giunta in carica.

Nello scrutinio segreto le schede bianche e nulle sono valide agli effetti della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

Nello scrutinio palese gli astenuti sono computati agli effetti della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione - sia segreta sia palese - sono considerati ad ogni effetto assenti al momento del voto, anche se non abbandonano il posto da loro occupato sui banchi del Consiglio.

Le deliberazioni a contenuto regolamentare e quelle relative a regolamenti comunali e loro variazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 11

Nomine

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune.

La revoca degli amministratori eletti negli organi delle aziende speciali e di istituzioni dipendenti dal Comune avviene su presentazione di motivata mozione di sfiducia e nel rispetto della procedura stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 37.

2. Il Consiglio provvede alle nomine osservando le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 12

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio capogruppo. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

2. Con il regolamento sono definite le modalità di organizzazione, i mezzi, le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari, per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 13

Collegio dei Capigruppo

1. Il Collegio dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e concorre ad assicurare il migliore svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti con criterio proporzionale.

2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni saranno stabiliti con apposito regolamento.

3. Le Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, indicandone le norme.

2. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei Consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 16

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del suo mandato, compreso l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali poteri e diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. I Consiglieri Comunali hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

5. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco, che le comunica al Collegio nella seduta successiva per la contestuale surroga.

Le dimissioni hanno efficacia dalla loro registrazione al protocollo dell'ente.

La delibera di surrogazione del Consigliere dimesso o decaduto viene dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 17

Il Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.

2. In caso di assenza od impedimento, le funzioni di Consigliere Anziano saranno svolte dal Consigliere che avrà raggiunto la cifra individuale più alta, determinata con lo stesso criterio.

Art. 18

Elezioni del Sindaco e della Giunta

1. Non può procedersi alla votazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tutti i consiglieri proclamati eletti e si sia proceduto, eventualmente, alla loro surrogazione.

2. Il Sindaco e la Giunta sono eletti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario Comunale entro il 5° giorno di calendario antecedente la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale.

3. In presenza di più documenti programmatici, regolarmente presentati, la discussione e la votazione saranno fatte nell'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune, attestata dal segretario comunale.

4. Non si considera regolarmente presentato il documento programmatico non inoltrato nei termini di cui al comma 2° del presente articolo.

Il Consiglio comunale prende atto della eventuale irregolarità nella presentazione del documento programmatico.

5. Ove un nuovo documento programmatico venga presentato da una nuova maggioranza formatasi per l'elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, il Consiglio viene convocato ai sensi dell'Art. 37 della Legge 142/90.

Presiederà la seduta il Sindaco in carica; in sua assenza, l'Assessore Delegato e quindi l'Assessore Anziano.

Art. 19

La Giunta: composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori. Due Assessori possono essere esterni al Consiglio Comunale. Essi devono possedere i

requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e nelle sedute di Consiglio non hanno diritto di voto.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato.

4. La Giunta è convocata dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

5. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la giunta stessa ritenga opportuno sentire su problemi specifici. Nessun estraneo può essere presente in Giunta al momento del voto.

6. Le norme generali di funzionamento sono stabilite in conformità alla legge e al presente Statuto.

7. Le deliberazioni della Giunta sono affisse all'Albo dopo la stesura e trasmesse ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione, al fine dell'eventuale attivazione del controllo preventivo di legittimità.

I verbali di deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20

Durata in carica e decadenza della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco o di oltre la metà dei suoi componenti.

3. Nel caso di presentazione da parte di almeno 1/3 dei Consiglieri di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti della intera Giunta, il Sindaco convoca non prima di 5 e non oltre 10 giorni il Consiglio Comunale per la discussione della mozione di sfiducia costruttiva presentata.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio Comunale, con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia.

5. La mozione deve contenere le proposte di un nuovo Sindaco, di una nuova Giunta e delle nuove linee politico-amministrative.

Art. 21

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, ne firma gli atti, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini.

2. Quale presidente del Consiglio Comunale ne dirige i lavori secondo il regolamento. Convoca e presiede il Collegio dei Capigruppo.

3. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali.

4. Quale ufficiale di governo esercita le funzioni di competenza statale attribuite dalla legge al comune.

5. Rappresenta il Comune negli organi Collegiali dei Consorzi o di altre forme associative ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

6. In assenza di personale dirigente, il Segretario Comunale è chiamato a svolgere funzione rogante, il Sindaco rappresenta il Comune quale parte contraente.

Art. 22

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con delega generale a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, agli Assessori funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 23

Assenza obbligatoria

1. Il Sindaco, i membri degli organi Collegiali ed il Segretario Comunale non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini entro il quarto grado.

2. L'applicazione del comma precedente comporta l'obbligo di assentarsi dalla sala delle adunanze durante la discussione e sino ad avvenuta votazione sull'ordine del giorno relativo.

Art. 24

Nomine

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende speciali ed istituzioni sono effettuate previo esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi al Segretario Comunale almeno 5 giorni prima della riunione dell'organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.

Art. 25

Dovere dei membri degli organi collegiali

1. I membri della Giunta, degli enti, delle istituzioni, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'organo in cui sono stati eletti, sono dichiarati decaduti.

Titolo III
**ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE --
DIFENSORE CIVICO**

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa e sociale della comunità.

Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale:

- a) promuove assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale riconosce la libertà e l'autonomia di gruppi ed organismi nel rispetto delle leggi.

5. I cittadini hanno libero accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dal Comune e dagli organismi da esso dipendenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi, dallo statuto comunale e dall'apposito regolamento.

6. Ogni cittadino potrà presentare istanze e petizioni scritte al Sindaco, il quale dovrà, di norma, rispondere entro trenta giorni.

Art. 27

Albo delle Associazioni

1. Il formale riconoscimento delle Associazioni operanti nel territorio del comune avviene mediante iscrizione all'Albo delle Associazioni.

2. I requisiti formali richiesti per ottenere l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni sono definiti con apposito regolamento e devono comunque attenersi ai seguenti criteri:

- a) assenza di qualsiasi scopo di lucro;
- b) non appartenenza a settori di enti od associazioni aventi scopo di lucro.

3. L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo delle Associazioni sono deliberate dalla Giunta.

Art. 28

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini,

gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese deve essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Pro Loco

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la promozione delle attività turistiche e culturali nonché per la tutela dei valori naturali, artistici e storici.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione di contributi economici e per la collaborazione alla realizzazione dei programmi della Pro Loco saranno disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di interesse locale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Art. 32

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è volto a confrontare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità con l'attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi. Sull'ammissibilità del referendum, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza e delle firme dei richiedenti, decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Entro lo stesso termine il Consiglio comunale può deliberare sulla materia oggetto della richiesta di referendum.

In tal caso il Consiglio dichiara l'ammissibilità della richiesta.

L'indizione è fatta per determinazione del Consiglio Comunale quando lo richiedano mille cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firma autenticata nei modi di legge in calce al quesito referendario.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 33

Disciplina del referendum

1. Ai referendum consultivi si applicano le procedure stabilite per la elezione del Consiglio comunale e sono attribuite al Difensore civico le competenze assegnate al magistrato.

2. Sono escluse dal Referendum le deliberazioni in materia fiscale, di bilancio e gli atti in ordine ai quali il Comune risulta privo di potere discrezionale.

Sono esclusi altresì tutti gli atti riguardanti le nomine, gli organi istituzionali del Comune e degli altri enti.

Art. 34

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei votanti.

2. Il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, da parte del Difensore Civico, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 35

Il Difensore Civico

1. È istituito nel Comune il Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36

Elezione, funzioni e disciplina

1. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio comunale tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Con apposito regolamento saranno disciplinare le modalità di funzionamento e disciplina dell'Ufficio del Difensore Civico.

Titolo IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 37

Albo Pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e documenti che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 38

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla Legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

2. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte.

Art. 39

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo.

3. Il Comune per lo svolgimento di funzioni e compiti di interesse sovra comunale può attuare forme di associazione e cooperazione con altri comuni e con la Provincia aderendo a Consorzi di enti, Aziende speciali, Istituzioni.

Per la definizione e l'attuazione di singole opere e di interventi specifici il Comune può aderire ad accordi di programma con le modalità stabilite dalla legge.

Titolo V
*PATRIMONIO - FINANZA -
CONTABILITÀ - REVISIONE*

Art. 40
Demanio e patrimonio

1. Con apposito Regolamento saranno disciplinati:
- a) la formazione e l'approvazione dei documenti previsionali;
 - b) la gestione del bilancio;
 - c) il movimento dei mezzi finanziari per riscossioni e pagamenti;
 - d) la Gestione e la conservazione del Patrimonio;
 - e) l'istituzione della contabilità economica;
 - f) i servizi di Tesoreria e cassa economato;
 - g) la revisione dei conti.

Art. 41
Revisori dei Conti

1. La nomina, le funzioni, i requisiti dei Revisori dei Conti sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento nel rispetto dell'autonomia dell'organo. In ogni caso il Collegio dei Revisori dei Conti o un suo membro può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari.

2. Alle riunioni il Collegio può esprimere le proprie opinioni su argomenti che interessino direttamente o indirettamente il proprio mandato.

Art. 42
Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario e tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri eletti dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla Legge, che abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica a Consigliere Comunale.

2. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

3. Non possono essere eletti revisori dei conti:

- parenti ed affini fino al 4° grado dei componenti del Consiglio comunale in carica, del Segretario comunale e dei dipendenti con qualifica apicale;

- i consiglieri comunali e gli eletti o nominati in qualsiasi organo, ente, azienda, istituzione, consorzio, dipendente dal Comune o allo stesso comunque collegato per partecipazione, sovvenzione o vigilanza;

- i dipendenti comunali e coloro che a qualsiasi titolo abbiano rapporti professionali, anche occasionali, di carattere economico o interesse, diretto o indiretto, con il Comune o con taluno degli organi indicati ai paragrafi precedenti;

- coloro che per qualsiasi motivo possano rientrare nell'ipotesi del controllatore-controllato.

4. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità

fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5. La presidenza del Collegio compete al revisore che sia eletto dal Consiglio comunale quale iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi eletti scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 43
Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei Revisori è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la prescrizione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali. Essi presentano al Consiglio, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento della attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Collegio dei revisori presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.

Titolo VI
*FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI*

Art. 44
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati il Comune stipula convenzioni con altri comuni e con la provincia.

Art. 45

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VII

UFFICI E PERSONALE -
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46

Compiti dei responsabili

1. Spetta ai responsabili di area con qualifica apicale assicurare l'attività di direzione, coordinamento, vigilanza e controllo dell'area cui sono preposti, nel quadro di criteri di piena legalità, imparzialità, economicità e rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti.

2. I dipendenti con qualifica apicale sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Su mandato della Giunta hanno facoltà di trattativa preliminare con i terzi.

3. L'opera dei dipendenti con qualifica apicale è verificata annualmente. A tal fine il regolamento determina le modalità per la definizione degli obiettivi, gli strumenti di assegnazione delle risorse e di verifica dei risultati.

Art. 47

Principi strutturali ed organizzativi

1. La gestione amministrativa del Comune si attua mediante un'attività organizzata per obiettivi. A tale scopo si intende realizzare:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) l'analisi di produttività e dei carichi funzionali di lavoro;
- c) l'individuazione di responsabilità collegate all'autonomia decisionale dei dipendenti.

2. Il Regolamento organico del personale individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati in relazione alle funzioni, per conseguire gli obiettivi assegnati secondo le norme del Regolamento.

Art. 48

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in

relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, con particolare riferimento all'informatizzazione, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Consiglio disciplina, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune è disciplinato dalle leggi, dai contratti di lavoro del comparto enti locali e dal Regolamento organico del Personale.

5. Il Regolamento Organico del Personale:

- è aggiornato con le norme contrattuali del comparto enti locali;
- stabilisce le responsabilità, le sanzioni disciplinari e relative procedure, i casi di destituzione d'ufficio e la riassunzione in servizio, secondo le norme previste dall'articolo 51, 9° comma della L. 142/90;
- riconosce e garantisce l'esercizio dei diritti sindacali in conformità alle disposizioni ed agli accordi collettivi nazionali che disciplinano la materia.

Art. 49

Stato giuridico e trattamento economico
del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal "Regolamento organico" di cui al precedente articolo che disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativa e funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) le modalità organizzative delle Commissioni di disciplina;
- f) il trattamento economico.

Art. 50

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla struttura comunale stabiliscono:

- la durata, comunque non superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Art. 51

**Segretario comunale - Stato giuridico -
Trattamento economico e funzioni**

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il Regolamento Organico del personale, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Art. 52

Vice segretario comunale

1. Il Regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, qualifica dirigenziale, avente funzioni vicarie. Requisiti, titoli e modalità di accesso al posto, nonché le attribuzioni del Vice-Segretario sono stabilite dal regolamento organico del personale.

2. Al Vice-Segretario sono richiesti gli stessi titoli di accesso in carriera del Segretario Comunale.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 54

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 55

Adozione dei Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberati dal Consiglio comunale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Sino all'approvazione dei regolamenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 56

Commissione per lo Statuto e Regolamenti

1. Il Consiglio può istituire una commissione per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali.


2. La Commissione verifica lo stato di attuazione dello Statuto, propone eventuali aggiornamenti o modifiche dello Statuto o dei regolamenti.

FIDEM GENVSQVE SERVABO



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

placque con Nostro
Decreto del tre agosto millepa-
vecentotrenta concedere al Co-
mune di Soave il diritto di
fare uso di un gonfalone comu-
nale. Ed essendo stato il detto
Nostro Decreto registrato
come avevamo ordinato, alla
Corte dei Conti e trascritto
nei registri della Consulta
Araldica e dell'Archivio di



REGNO D'ITALIA

*Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato*

*Veduta la domanda del Podestà del Comune di
Soave*

*diretta ad ottenere il riconoscimento della stemma comunale e la iscrizione del Comune stesso nel Libro
Analdica degli Enti Alerati;*

Veduti gli atti prodotti a corredo di questa domanda;

Vedito il Commissario del Re presso la Consulta Analdica, nelle sue conclusioni;

Vedita la Giunta Permanente Analdica;

*Vedito l'articolo 6 del Regolamento sulla Consulta Analdica, approvato con Regio Decreto 21 Gennaio 1929
Anno VIII N. 61;*

Tutti sempre eventuali diritti di terzi interessati;

dichiara:

1.° Spettare al Comune di Soave in provincia di

l'epoca, il diritto di fare uso dello stemma comunale
miniatore. Il foglio qui ammesso che è: Partito di rosso
e d'argento, al castello torricellato di tre, la torre me-
diana più grande e più alta, merlata alla ghibelli-
na, aperte e finestrate di campo; murato di nero, al-
traversante sul tutto dall'uno all'altro, accompagna-
to in punta da due lettere maiuscole C. S. di nero.
Ornamenti esteriori da Comune.


Si deve prendere nota del presente proce-
dimento nel Libro Staldico degli Enti Morali.
Roma addì 7 febbraio 1831.

Il Capo del Governo
Mmiliini

Trascritto sui registri della Consulta. Spedito
oggi dieci febbraio milleottocento trentuno 18

Il Cancelliere
della Consulta. Spedito

Uffosi



SOAVE
(COMUNE)

